

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1279

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIASINI, LA MALFA UGO, MAMMI', AGNELLI SUSANNA,
ASCARI RACCAGNI, BANDIERA, BATTAGLIA, BOGI, COM-
PAGNA, DEL PENNINO, GUNNELLA, LA MALFA GIOR-
GIO, ROBALDO**

Presentata il 22 marzo 1977

Norme generali sull'istruzione. Istituzione e ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria. Principi fondamentali in materia di istruzione artigiana e professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema dell'istruzione impone ormai, a trent'anni dalla Costituzione, ed in relazione alla evoluzione della società, della sua organizzazione e dei suoi modi di produzione, un intervento legislativo che ne adegui l'assetto e le procedure alle esigenze di un mondo che si trasforma anche nelle sue connotazioni culturali. Occorre perciò creare strutture scolastiche flessibili ed efficienti, e prevedere strumenti che consentano alla scuola di corrispondere sia alle esigenze generali della società, sia alle necessità peculiari delle singole zone, e che salvaguardino pertanto, insieme con il criterio della omogeneità del servizio su tutto il territorio, la possibilità di promuovere specifici interventi in situazioni ambientali che richiedono una particolare considerazione, e questo senza che si debba continuamente ricorrere ad interventi legislativi complessi o a deroghe quanto mai disgreganti, e soprattutto senza aprire pericolosi varchi alla pratica delle eccezioni discrezionali, sempre in qualche misura arbi-

trarie. Ne scaturisce la necessità di una revisione globale della pubblica istruzione, in base alla quale si configuri un sistema di certezze effettivamente garantite ovunque, ed al tempo stesso si chiariscano gli ambiti di autonomia in cui i singoli organi di governo scolastico, o gli stessi enti territoriali e locali possano muoversi, con il fine ultimo di saldare la politica scolastica all'intero quadro politico, dall'economia al riassetto delle istituzioni, e di tracciare le linee per una ristrutturazione dell'apparato burocratico-amministrativo che renda gli uffici centrali e periferici più funzionali ai loro compiti e che consenta anche un più articolato decentramento.

Tale piano di rinnovamento non può essere disgiunto da una analisi accurata della disponibilità di spesa e dalla verifica del rapporto tra produttività del sistema economico e produttività del sistema scolastico, e quindi anche delle individuazioni della priorità di taluni interventi, da attuare subito, e dalla

indicazione dei tempi massimi entro cui tutte le trasformazioni dovranno essere state introdotte.

Va peraltro detto che la situazione economica impone oggi al Paese perentori vincoli alla spesa per la scuola ed obbliga a scelte politiche precise in relazione:

- al potenziamento della scolarizzazione;
- all'anticipo e/o al prolungamento dell'obbligo;
- all'incremento di taluni settori della formazione e dell'istruzione;
- al decongestionamento di altri.

Nel quadro poi della riforma della scuola secondaria superiore, che costituisce per altro solo una parte del presente progetto, esiste l'impegno a studiare strategie che consentano di equilibrare il principio educativo comune, di cui deve essere innalzata al più presto, e senza discriminazioni di indirizzo, la qualità culturale e scientifica, con l'esigenza di rendere proficui, anche ai fini della preparazione del cittadino al lavoro, tutti i curricoli scolastici, arricchendone i contenuti con un adeguato coefficiente di professionalità polivalente. Solo in questo modo la scuola potrà aspirare ad essere considerata investimento produttivo di rilevanza sociale autentica, si giustificheranno le risorse in essa profuse, e si eviterà, o quanto meno si limiterà il rischio di ridurla invece ad essere, come è oggi, uno dei più dilatabili ed incontrollabili settori della spesa corrente.

La saldatura ormai urgente della programmazione scolastica con quella economica non vuole dunque significare semplicemente un più corretto rapporto tra disponibilità ed investimenti, con l'intento di evitare abnormi dilatazioni del sistema dell'istruzione; essa mira anche, soprattutto, a provocare l'acquisizione metodologica del principio che, in ogni ordine e grado, la scuola non può riduttivamente essere intesa come un servizio assistenziale dal costo esorbitante, ma deve invece divenire uno strumento fondamentale del progresso civile ed economico, in virtù della sua capacità di influenzare (attraverso le forme di istruzione, orientamento e professionalizzazione che riesce a proporre) lo stesso andamento del mercato del lavoro, e di incentivare la produzione di beni e servizi di interesse collettivo, ponendosi così come elemento di riequilibrio degli inve-

stimenti e della loro distribuzione sul territorio, se non anche come fattore di ripresa per taluni settori della economia.

Sul piano legislativo, ciò significa privilegiare tutti i momenti programmatori di politica scolastica, educativa e di orientamento, saldandoli con i momenti di ugual livello di programmazione economica, individuando ed istituzionalizzando tutti gli opportuni canali di comunicazione fra i diversi ambiti.

La legge n. 477 delinea già i presupposti per un cambiamento in questo senso: si tratta, con la presente proposta di legge, di ribadire o meglio di precisare le modalità organizzative ed esecutive, e di introdurre i vincoli necessari perché la interdipendenza sia di fatto realizzabile in modo funzionale agli obiettivi e perché la volontà politica, manifestatasi nel momento della programmazione, riesca anche ad assicurarne l'attuazione e gli indispensabili controlli.

Da quanto è stato finora detto, risulta chiaro che i problemi fondamentali cui occorre fare riferimento nell'avviare il rinnovamento del sistema dell'istruzione sono:

- la definizione degli obiettivi (di formazione, di orientamento, di professionalizzazione) per i diversi livelli scolastici;
- l'individuazione delle modalità e dei momenti delle verifiche e dei controlli;
- l'applicazione degli interventi secondo criteri di economicità, giustizia distributiva, recupero delle situazioni di sottosviluppo;
- la scelta delle priorità;
- un serio piano di piena utilizzazione delle strutture esistenti;
- la costruzione di programmi di educazione permanente per gli adulti, finalizzati al recupero delle capacità intellettuali e manuali non sviluppate e delle esperienze maturate nell'attività di lavoro, nonché al decondizionamento dall'alienazione derivante dal lavoro eccessivamente ripetitivo e parcellizzato;
- la definizione dei rapporti e dei rispettivi ambiti di competenza tra Stato e Regioni in materia di formazione professionale;
- la presenza in tutti gli organi territoriali di programmazione scolastica di rappresentanze politiche, imprenditoriali e sindacali, che di volta in volta, sulla base delle

realtà aziendali, delle caratteristiche del pubblico impiego e delle prospettive di ristrutturazione nei diversi settori, forniscano indicazioni perché se ne tenga conto nel momento delle scelte, e cioè preliminarmente alla decisione di istituire nuove scuole, nuovi centri o corsi di formazione professionale, nuove opzioni, o come contributo di informazione in funzione dell'avvio di attività di orientamento, o della stessa strutturazione dei curricula.

Ma la necessità di ripensare l'intero sistema scolastico, al fine di individuarne gli obiettivi con maggiore attinenza alla realtà d'oggi, non scaturisce soltanto da esigenze di natura economica o dalla preoccupazione di considerare più attentamente l'incidenza di talune sue deviazioni sull'andamento del mercato del lavoro: essa nasce infatti anche da ragioni profonde di ordine culturale, pedagogico, sociale, denunciate da più parti, ed evidenti soprattutto nel sempre più accentuato malessere in cui versa la scuola; malessere che, al di là di ogni altra considerazione, determina inequivocabilmente l'urgenza di intervenire per dare nuove ragioni di vita ad un'istituzione che sempre più si sgretola, e che di giorno in giorno perde il senso della propria funzione.

Un così vasto moto di rinnovamento non può infatti essere autonomamente generato dalla scuola stessa, né dai fermenti disordinati e privi di qualsiasi organicità che in essa si agitano: è compito invece del Parlamento interpretare quella confusa richiesta e dare carattere organico alle frammentarie proposte spontaneamente espresse dai movimenti di base, nell'intento di definire, come è suo dovere, un nuovo quadro legislativo, nel cui ambito la scuola possa operare utilmente, mettendo in atto tutte le strategie necessarie a garantire a tutti il possesso di sempre più avanzati strumenti di conoscenza, che è poi l'unico modo per dare un contenuto effettivo al principio costituzionale del diritto allo studio. Ciò significa ricostituire il sistema dalle fondamenta, affinché la riforma della secondaria superiore unanimemente richiesta non abbia a poggiare su basi labili, che ne compromettano sin dall'inizio le possibilità di successo, e non estranei ulteriormente questo importante livello formativo dalla realtà culturale e socio-economica del Paese. Ma neppure una più globale estensione degli interventi rivolti all'intero sistema dell'istruzione sarebbe sufficiente, se non si cogliesse l'occasione della rifor-

ma per regolare secondo criteri più moderni, e più attenti alle trasformazioni in atto in tutti i settori, il delicato equilibrio tra il sistema di garanzia e di controlli che sorregge la scuola come servizio dello Stato (validità effettiva dei titoli di studio; omogeneità dei livelli di formazione raggiunti, dai vari gradi di scuola, su tutto il territorio nazionale; libertà di insegnamento e di apprendimento nella scuola statale), ed il principio dell'autogoverno della scuola, messo in atto dalla legge 477, mirante a garantire sia la partecipazione democratica delle forze sociali, sia la capacità della scuola di rinnovarsi incessantemente e di adeguarsi alle esigenze in continuo sviluppo del vivere sociale.

Le principali scelte di politica scolastica affrontate in questa proposta sono pertanto le seguenti:

1) anticipo della scolarità obbligatoria al 5° anno di età e mantenimento dell'obbligo fino al 14° anno di età;

2) riduzione della scuola secondaria superiore da 5 a 4 anni, di cui il primo di orientamento ed i tre successivi di approfondimento metodologico;

3) impostazione unitaria di tutti i curricula sia attraverso la individuazione di una consistente quota di discipline uguali per tutti (area comune), sia attraverso il taglio dei gruppi opzionali, i quali, pur nella diversità di prospettive operative, dovranno tutti garantire un primo significativo avvio della professionalità, mediante analisi approfondite di problemi relativi ai diversi settori della ricerca e della attività produttiva in cui trovino applicazione pratica, coordinamento interdisciplinare e finalizzazione professionale, le conoscenze generali dell'area comune;

4) nuova interpretazione della professionalità come componente essenziale di qualsiasi processo formativo, purché intesa nelle forme della professionalità polivalente, cioè non tanto come acquisizione di conoscenze e procedure settoriali meccanicamente possedute, quanto come aperta capacità di tradurre operativamente, in rapporto a problemi concreti, le conoscenze generali e teoriche;

5) definizione del rapporto tra formazione scolastica (a ciclo lungo) e istruzione regionale (a ciclo breve);

6) possibilità di istituire scuole speciali di perfezionamento tecnologico, aperte ai diplomati della scuola secondaria che potranno frequentarle in alternativa ai corsi universitari. Il funzionamento di tali scuole speciali potrà essere limitato a tempi determinati, in stretta connessione con i programmi economici di sviluppo; esse saranno comunque organizzate in rapporto di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e l'Università da un lato, e il mondo del lavoro dall'altro;

7) riorganizzazione dell'attività didattica ed introduzione di principi che agevolino e valorizzino la prassi della programmazione educativa.

* * *

La scelta dell'anticipazione dell'obbligo al quinto anno d'età è condivisa dalla larga maggioranza delle forze sociali e politiche per le sue ovvie implicazioni di giustizia sociale e di ulteriore avvicinamento all'obiettivo dell'uguaglianza dei punti di partenza di tutti i cittadini. Essa è però anche suffragata dai risultati delle più recenti ricerche psico-pedagogiche, che hanno messo in evidenza la necessità di una maggiore aderenza della scuola primaria ai ritmi di evoluzione e di sviluppo della prima infanzia.

Per questo si è ritenuto di dover individuare un primo periodo biennale, propedeutico ai successivi sviluppi, incentrato sulla acquisizione e sul consolidamento di quegli schemi mentali, inerenti alla psicomotricità, alla psicoaffettività, e ai fenomeni intellettivo-cognitivi, generalmente già avviati nel precedente periodo evolutivo, ma che è necessario sollecitare e potenziare non più tardi di questa età, con ogni idoneo intervento, se davvero si vuole una piena realizzazione delle possibilità di ogni individuo. Questo ciclo non ha dunque nulla a che vedere con l'attuale primo ciclo della scuola elementare, finalizzato, secondo gli ordinamenti vigenti, all'apprendimento delle abilità strumentali del leggere, dello scrivere e del contare, in quanto le attività scolastiche in esso prevedibili dovrebbero invece attenere, quasi esclusivamente, a quelle manifestazioni di carattere prevalentemente ludico che sono intese a:

1) favorire l'acquisizione, da parte del bambino, di una sicura coscienza del pro-

prio schema corporeo in rapporto a sé e allo spazio;

2) recuperare eventuali carenze affettive derivanti dal mancato superamento delle precedenti fasi;

3) sviluppare tutto il possibile potenziale di creatività a cui la scuola attuale accorda così poco spazio.

Risulta pertanto evidente che una consapevole ristrutturazione della scuola primaria debba rinviare al ciclo successivo (cioè al 7° e all'8° anno di età) l'apprendimento delle abilità strumentali del leggere, scrivere e contare.

Solo nel secondo livello dunque, va perseguita una padronanza delle tecniche attinenti agli strumenti della vita di relazione (leggere, scrivere, contare) non meccanicamente apprese ed usate, ma come supporto reale delle capacità che si vengono manifestando proprio in questa fascia d'età. In questo senso, oltre alla continuità rispetto alle metodologie adottate nel precedente ciclo, occorre quindi attuare sistematicamente un graduale passaggio verso lo sviluppo delle capacità rappresentative, sia attraverso un ampliamento della creatività sia attraverso l'approfondimento delle capacità logiche.

Nell'ultimo ciclo biennale della scuola primaria, infine, grazie alla impostazione del lavoro dei cicli precedenti sarà possibile consolidare ed ampliare le capacità già acquisite, procedendo ad una prima articolazione, seppure non sistematica, intesa ad una esplorazione via via più estesa dell'ambiente naturale e sociale.

La maggiore complessità delle tecniche didattiche e la molteplicità dei contenuti impongono, a partire da quel livello, una più specifica preparazione dei docenti nei due settori fondamentali, cioè quello espressivo e quello tecnico-operativo. Il che necessariamente comporta la suddivisione del lavoro tra due docenti, operanti entrambi nella stessa classe, sia pure in orario diverso. E' tuttavia da precisare che ciò non deve determinare necessariamente, né automaticamente, la netta separazione in due settori, fra loro non comunicanti, dell'attività didattica. Attraverso un lavoro armonizzato intelligentemente è infatti possibile mantenere una impostazione unitaria dell'insegnamento, purché si riconducano incessantemente le diverse esperienze al denominatore comune

dello sviluppo della personalità globale dell'alunno.

Parallelamente, neppure la suddivisione in cicli deve trarre in errore; non esistono infatti, nella scuola primaria disegnata nel presente progetto, sbarramenti collegati con presunti traguardi corrispondenti ai ritmi evolutivi sopra evidenziati. Tali ritmi sono soltanto indicativi di quelle che si evidenziano, in linea di massima, come direttrici di sviluppo della personalità, fermo restando che ogni individuo ha ritmi propri, e che questi possono più o meno discostarsi dallo schema generale senza che ciò debba incidere negativamente sulla carriera scolastica, essendo largamente possibili i recuperi nell'arco complessivo previsto per questa prima fase della scolarizzazione. Ne consegue che per il rispetto delle singole personalità ed intelligenze, non sono concepibili atteggiamenti decimologici più o meno rigidamente selettivi per tutta la durata della scuola di base.

Unico parametro valido ai fini del giudizio sul processo evolutivo di ogni alunno può considerarsi la differenza tra la situazione iniziale e quella finale di ogni periodo, in rapporto alle personali conquiste di cui ciascun alunno arriva ad essere consapevole.

* * *

Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, riformata circa tre lustri fa su un'ipotesi pedagogica sostanzialmente accettabile, non sembra necessario alcun radicale intervento, se non l'accurata revisione degli obiettivi di formazione da perseguire attraverso il convergente apporto di tutte le discipline del curriculum, e la conseguente eventuale revisione dei programmi. Lo stesso problema delle materie facoltative, a parte l'introduzione dell'educazione musicale e dell'educazione tecnologica per l'intera durata del ciclo, e l'istituzione di corsi quadriennali liberi di lingua latina, organizzati su base distrettuale, non richiede interventi legislativi specifici, se non l'attribuzione alla Commissione nazionale che procederà alla revisione degli orientamenti programmatici della scuola elementare e materna, ed alla ristrutturazione interna dei curricoli della secondaria superiore, del compito di rivedere e ridefinire obiettivi e programmi anche della scuola dell'obbligo, e di suggerire le necessarie modifiche alla soluzione dell'orario delle discipline.

* * *

Passando quindi alla secondaria superiore, va immediatamente richiamata l'attenzione sulla proposta di accorciamento a quattro anni della sua durata. Su questo punto, il progetto si distacca dalle indicazioni della Commissione Biasini, alle cui linee generali si richiama invece per quasi tutti gli altri aspetti. Le ragioni di tale scelta alternativa sono da ricercarsi soprattutto nella convinzione che il significativo intervento operato sui cicli precedenti, attento com'è a rimuovere le cause di ogni condizionamento psicologico ed intellettuale potrà garantire lo sviluppo di più aperte capacità, ed un migliore atteggiamento nei confronti della scuola e dello studio, tanto da rendere notevolmente più proficua la frequenza di tutta la fascia dell'obbligo e più spedita quindi la progressione dell'apprendimento anche negli anni di corso successivi. A questa prima e fondamentale considerazione, che costituisce lo spirito animatore di tutto il progetto ed il nucleo concettuale intorno al quale si è costruito il disegno di riforma si possono aggiungere altre non meno consistenti ragioni, che possono essere così riassunte:

1) necessità di correggere la dispersività degli attuali programmi quinquennali attraverso curricoli più intensi e compatti, e con razionale utilizzazione delle potenzialità implicite nella pratica della programmazione educativa, indicata dalla legge 477, decreto delegato 416, come il più qualificante compito dei consigli di classe;

2) opportunità di un allineamento della nostra scuola secondaria superiore con la maggioranza dei sistemi scolastici europei, contemplanti per l'appunto l'uscita al compimento del 18° anno, e quindi in coincidenza con l'ingresso nella maggiore età;

3) impegno di coerenza rispetto ai concetti fondamentali impliciti nella ideologia della educazione permanente e dell'istruzione ricorrente, che il presente progetto fa propri, secondo i quali una più efficace e più concentrata formazione iniziale, finalizzata al libero sviluppo delle capacità assai più che non alla acquisizione definitiva di nozioni molteplici e di conoscenze professionali codificate una volta per tutte, ed orientata ad una ipotesi statica dell'attività di lavoro, consenta a ciascun individuo un'autonoma prosecuzione del processo formativo anche

al di fuori della scuola e per l'intero arco della vita, nonché periodici rientri nel sistema scolastico a livelli sempre più avanzati, secondo le diverse previste e prevedibili forme dell'istruzione ricorrente, ed in funzione di una mobilità del lavoro che sia anche verticale.

In questo spirito, il progetto tende anche a corrispondere all'esigenza di una ricomposizione in senso unitario dei principi della formazione generale e della formazione professionale, intesa quest'ultima non come puro addestramento a mansioni esecutive, ma come scelta di apertura sui maggiori settori del mondo della ricerca e dell'apparato produttivo e come maturata attitudine a trasferire creativamente le capacità e conoscenze acquisite nell'approccio sistematico alle discipline pure, in comportamenti operativi e in interventi su casi concreti. In altre parole, alla precoce divaricazione degli indirizzi che caratterizza la scuola secondaria attuale, equivalente alla determinazione definitiva, per tutta la vita, di un ruolo sociale, economico e professionale del tutto dipendente dall'ipoteca posta in primo luogo dai molti errori della formazione di base, e poi anche dai successivi curricula scolastici fortemente differenziati per impostazioni didattiche e contenuti culturali, si vuole sostituire il principio di un'attività formativa che nella scuola dell'obbligo liberi maggiori energie e consenta lo sviluppo di più solide capacità, e che nella scuola secondaria superiore proponga itinerari sostanzialmente equivalenti, che non siano — come oggi sono — preclusivi di successivi ripensamenti, ma che consentano passaggi e rientri sia nel corso stesso della carriera scolastica, sia in seguito, attraverso possibili riconversioni professionali. A tutto ciò deve aggiungersi un diversificarsi dei livelli di formazione corrispondenti ad uscite del sistema scolastico verso il sistema produttivo, componibili tutti, in tempi successivi, ed anche attraverso esperienze di lavoro, in un unico processo di formazione continua, culturale e professionale.

La possibilità che la scuola secondaria superiore sia sempre più concepita come uno dei momenti del processo di formazione continua in cui l'intera esistenza tende a risolversi, piuttosto che come il tratto conclusivo della formazione scolastica, è garantito inoltre da:

— una disposizione modulare delle attività didattiche e dei contenuti, tale da ren-

dere autosufficiente ciascuna sequenza e ciascun ciclo di apprendimento;

— una diversa fisionomia del mercato del lavoro per cui a maggiori possibilità occupazionali e ad una sostanziale svalutazione dei titoli di studio si accompagni lo stimolo all'aggiornamento e alla riconversione professionale;

— la capacità della scuola di valutare correttamente, e di utilizzare, al fine del rientro nei processi formativi scolastici, gli itinerari professionali già percorsi;

— l'apertura della scuola stessa alle attività di lavoro, ad esperienze di integrazione tra scuola e lavoro (in alternanza o in rapporto di *part-time*) e al recupero degli adulti, nel quadro anche di un'azione tesa a dare piena ed efficace realizzazione alle possibilità di formazione assicurate dalla normativa attuale dei contratti di lavoro e dello statuto dei lavoratori;

— l'articolazione flessibile delle classi e degli orari settimanali di insegnamento, con accentuata individualizzazione dei processi di apprendimento;

— la chiara definizione delle competenze regionali in merito alla formazione professionale.

Il presente progetto assegna inoltre una funzione importante alle attività di orientamento. Il primo anno di corso della scuola secondaria superiore infatti avrà tre obiettivi essenziali: quello di individuare capacità ed interessi, orientandoli verso indirizzi di studio e settori di attività; quello di fornire un primo approccio alla dimensione scientifica delle discipline e della ricerca, e quindi un tramite tra l'impostazione eminentemente induttiva ed empirica dei programmi della scuola dell'obbligo e la impostazione sperimentale ed ipotetico-deduttiva della secondaria; quello, in terzo luogo, di fornire a tutti i giovani (anche nell'ipotesi di un futuro prolungamento dell'obbligo al 15° anno), un primo elementare livello di qualificazione, da definirsi col termine di « autosufficienza tecnica », mediante attività di lavoro costituenti parte integrante del curriculum scolastico. L'intendimento è quello di dare a tutti i giovani abilità manuali di tipo non puramente ripetitivo, ma sorrette da capacità logico-linguistico-espressive e da un primo nucleo di conoscenze scientifiche, volte a stimolare creatività e libera espressione

della personalità non in forma ludica ma con l'obiettivo del conseguimento di risultati pratici utili alla collettività. Tali abilità dovranno identificarsi con quel minimo di autosufficienza che consente a chiunque, ad esempio, di riparare da sé guasti elementari agli impianti domestici senza dipendere da un tipo di manodopera sempre meno disponibile sul mercato e rendere possibile a coloro che lasciano la scuola al 15° anno l'inserimento rapido nel lavoro dopo brevi corsi di addestramento professionale. In questo modo il ciclo di formazione per le qualifiche di primo livello, potrà richiedere uno o al massimo due anni di scuola secondaria, cui potrà seguire un più breve corso di raccordo con il lavoro, organizzato dalle Regioni.

L'organizzazione dell'orientamento richiede alcune precisazioni. Nel presente progetto il primo anno di scuola secondaria prevede che la scuola organizzi cicli di orientamento al di fuori della regolare attività didattica come possibilità di sondaggio offerte ai giovani in relazione agli indirizzi opzionali degli anni successivi. Non si è ritenuto infatti opportuno introdurre attività opzionali nell'ambito della formazione nel primo anno, essendo le scelte determinate in genere dalle pressioni familiari e dalle circostanze ambientali, più che dalle personali inclinazioni dei giovani. Si vuole invece rendere possibile, attraverso opportuni programmi di informazione e cicli di esperienze, un approccio guidato alle molteplici forme di lavoro e di impegno professionale, ed ai diversi campi e livelli della ricerca, al fine di offrire una visione realistica tanto delle dimensioni dello studio e della ricerca, quanto delle implicazioni tecnico-operative delle singole discipline, e di fornire nello stesso tempo la migliore informazione possibile sulle prospettive del mercato del lavoro e sugli eventuali sbocchi occupazionali nei tempi brevi, medi e lunghi. A questo scopo sarà indispensabile attuare in sede distrettuale la collaborazione tra scuola, Università, Regioni e organizzazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei professionisti.

Per quanto concerne il rapporto tra formazione scolastica ed istruzione professionale, il presente progetto riconferma le competenze del sistema nazionale dell'istruzione in materia di formazione generale, tecnica e professionale polivalente, articolata cioè su cicli lunghi, se pure scomponibili, e con apertura su settori operativi di vasto respiro; dal che consegue che gli attuali istituti professionali di Stato dovranno in quanto ta-

li scomparire, essendo lo Stato impegnato, a partire da questa legge, a garantire a tutti i cittadini frequentanti qualsiasi curriculum di scuola secondaria superiore unitaria, contenuti culturali identici relativamente all'area comune, e prospettive professionali polivalenti, spendibili certo sul mercato del lavoro, ma non con connotazioni così settoriali quali quelle previste dall'ordinamento attuale.

Ciò non esclude tuttavia che a titolo sperimentale non si possano porre allo studio e verificare forme di integrazione tra formazione generale impartita dallo Stato e formazione professionale, di competenza regionale, nei modi previsti dagli artt. 18, 27 e 29, purché ci si prefigga, con grande rigore metodologico e chiarezza di obiettivi, di condurre i discenti al consapevole controllo di quella incessante conversione delle esperienze di vita e di lavoro in capacità mentali e decisionali che costituisce l'unico scopo serio di una scuola di massa, moderna e democratica, e certamente la sua più nobile ragione d'essere.

Non potrebbe d'altronde essere diversamente per chi consideri il lavoro come la più alta espressione della dignità umana, così come stabilisce l'articolo 1 della nostra Costituzione, e quindi la formazione professionale non come un'alternativa degradante, ma come un'integrazione addirittura necessaria ed insostituibile della formazione culturale generale, non essendo pensabile una reale comprensione della società contemporanea, così fortemente connotata dai suoi modi di produzione (che sono poi quelli della industrializzazione avanzata) senza un minimo di esperienza di lavoro e senza un approccio diretto, in qualsivoglia settore, alle sue forme organizzative. A nostro giudizio infatti, non sarebbe né completa né equilibrata, e comunque esposta al rischio di pericolose distorsioni, una formazione attenta solo ai processi astrattivi, e che non comportasse anche conoscenza diretta delle attività professionali, sia in chiave orientativa, sia in chiave direttamente pratica, e con finalità professionalizzanti.

Coerentemente con tali impostazioni concettuali e politiche, e nel rispetto del dettato costituzionale, si ritiene pertanto opportuno riservare alle Regioni il compito di organizzare e coordinare solo le attività formative direttamente finalizzate allo svolgimento di specifici compiti, da intendersi sia come corsi brevi di raccordo tra le uscite dal sistema scolastico ed il mondo del lavoro, sia come

interventi nel significativo settore della ri-qualificazione e dell'aggiornamento di tutti i lavoratori.

Una particolare forma di collaborazione tra Stato e Regioni, è prevista all'articolo 26, dove si ipotizza l'organizzazione di scuole speciali di perfezionamento professionale avanzato, cui potranno accedere coloro che escono dal corso di studi secondario superiore ed intendono inserirsi nella attività produttiva con competenze particolarmente accentuate in taluni ben individuati settori in via di sviluppo. Tali scuole avranno però ragione d'essere solo se la loro istituzione ed i tempi previsti di funzionamento saranno strettamente connessi con la programmazione economica, di cui rappresenteranno uno degli strumenti essenziali, e se si appoggeranno per la loro dislocazione tanto ad istituti di istruzione secondaria particolarmente attrezzati, quanto ad altre strutture, statali o regionali, rispondenti alle caratteristiche tecniche dei corsi programmati ed alle loro esigenze organizzative. I corsi impartiti da dette scuole, pur avendo finalità eminentemente tecniche, dovranno comunque avere struttura ed impianto di tipo superiore, a garanzia di una formazione qualitativamente non inferiore a quella universitaria, anche se più specialisticamente orientata.

In presenza di una scuola secondaria superiore meno accentuatamente professionalizzante di quella attuale, ed in concomitanza con una crisi di obsolescenza dei profili professionali oggi riconosciuti, e dei relativi titoli, l'apertura e chiusura programmata di tali scuole, e la varia connotazione dei corsi in esse impartiti, dovrebbe costituire disincentivo all'ulteriore richiesta di istruzione universitaria da parte dei giovani in attesa di impiego, venendo incontro, da un lato, alle reali prospettive di sviluppo economico della zona, e dall'altro al desiderio di un più rapido ed efficace inserimento nelle attività economico-produttive, soddisfacendo così la giusta e naturale aspirazione di molti licenziati dalla scuola secondaria superiore, senza peraltro precludere loro successivi accessi all'istruzione superiore di tipo universitario.

* * *

Se la modificazione profonda delle strutture appare indispensabile per un'effettiva riforma del sistema dell'istruzione, essa non

è tuttavia sufficiente ove non sia affiancata da un significativo rinnovamento metodologico-didattico, e quindi anche scientifico e culturale, di tutti i livelli scolastici e del personale insegnante che in essi opera, il che rende indispensabile non solo una riflessione consapevole di tutto il paese sulla sua attuale cultura, ma anche la riforma degli studi universitari, affiancate, con non minore urgenza, dall'immediato aggiornamento di tutto il personale in servizio.

Il problema del rinnovamento metodologico della scuola va affrontato sotto due angolazioni diverse e complementari:

a) in primo luogo, è necessario un lavoro di approfondimento delle discipline e dei loro linguaggi specifici, nonché dei procedimenti di indagine di cui si avvalgono, da condurre sulle più avanzate esperienze della ricerca in atto. Tale riconsiderazione potrà anche portare, se necessario, alla graduale separazione di taluni abbinamenti di cattedre oggi in uso, ma non più rispondenti alle metodologie adottate dalla ricerca scientifica più qualificata, e talvolta assolutamente artificiose rispetto al corretto modo di approccio ai problemi. Ci riferiamo particolarmente all'affiancamento della geografia alle lettere, antiche e moderne, che da sempre tende a sacrificare la disciplina ritenuta erroneamente inferiore, snaturandone ogni peculiarità scientifica, o alla correlazione tra storia e filosofia, o all'abbinamento della matematica e della fisica, che oltre a determinare un grave depauperamento scientifico per la formazione liceale, non riproduce né gli attuali modi della ricerca fisica, né quelli degli studi matematici;

b) in secondo luogo, è necessario realizzare un maggiore coordinamento dei programmi e delle attività didattiche in senso interdisciplinare, sia per quanto riguarda le scienze naturali nella scuola secondaria superiore, per le quali si richiedono oggi programmi e soprattutto esperimenti che comportano la integrazione di più discipline; sia per quanto riguarda le discipline impostate sulla dimensione storica, che è di per sé unificante, sia, infine, e ci riferiamo a quella che dovrà essere l'organizzazione dell'area opzionale, per quanto riguarda i risvolti operativi e tecnologici di tutte le discipline interessate.

Va comunque sottolineato il fatto che i due momenti dell'approfondimento in senso specialistico delle discipline e dell'inter-

disciplinarietà non debbono assolutamente considerarsi come alternativi, se non nel senso che nella attività didattica essi possono avvicinarsi; e che ciò che conferisce carattere professionale agli indirizzi opzionali non è tanto l'aggiunta di nozioni specialistiche proprie di taluni settori delle discipline stesse, quanto la connotazione in senso operativo che il gruppo opzionale dovrà assumere nel suo insieme, in relazione alle aree di attività verso le quali le opzioni sono rivolte ed ai settori operativi in cui più discipline o fasce di discipline sono coinvolte.

La riorganizzazione dell'attività didattica costituisce l'altro aspetto di innovazione della scuola. A livello di scuola secondaria essa dovrà comunque incentrarsi su due obiettivi fondamentali: lo sviluppo di capacità mentali convertibili, e l'individualizzazione dei processi di apprendimento, da attuarsi sia attraverso una consapevole programmazione didattica ed educativa, sia attraverso la graduale destrutturazione della scuola attuale, e da controllarsi nei loro reali risultati ricorrendo a parametri di misurazione e di valutazione quanto più oggettivi ed esplicitati possibile.

Il principio della programmazione educativa individualizzata è dunque destinato a sconvolgere l'attuale ordine apparente della scuola, fondato prevalentemente sulla stanca ripetizione — un anno dopo l'altro — di programmi e schemi organizzativi uniformi e sulla *routine* settimanale dell'avvicendamento delle materie.

La programmazione educativa dovrà invece introdurre metodi e procedure tendenti sempre più a fare di ogni studente il protagonista del proprio progetto educativo, formativo e culturale, e di ogni disciplina del curriculum lo strumento per l'acquisizione di capacità, generali e specifiche, convertibili in tempi brevi in capacità e conoscenze pertinenti settori diversi, e spendibili ai fini di alternanze studio-lavoro, a livelli sempre più avanzati. Perché tale rivoluzione dell'apprendimento e dell'insegnamento sia possibile, occorre però avere chiara consapevolezza degli obiettivi annuali e di ciclo di ogni livello, delle situazioni di partenza e dei tempi di apprendimento dei singoli alunni, nonché delle molteplici metodologie utilizzabili ed integrabili nei programmi educativi, con attenzione anche per gli strumenti di misurazione e valutazione disponibili o da predisporre.

Se si considera che già oggi il decreto delegato n. 416 introduce il principio della pro-

grammazione collegiale (confronta articoli 3 e 4), si vedrà come una seria impostazione in questo senso dei consigli di classe sia destinata a demolire prima o poi le vecchie strutture organizzative della scuola e ad introdurre nuovi e più flessibili ordinamenti. Gli orari scolastici, ad esempio, dovranno essere studiati in modo da poter essere periodicamente riadattati dal consiglio di classe, in funzione degli obiettivi e delle strategie concordate, rispettando, com'è giusto, lo orario di servizio dei docenti, ma anche eliminando ogni meccanica ed astratta ripetizione di orari e programmi, forse funzionale al tradizionale avvicendamento delle materie, intese come vasi tra loro non comunicanti, ma non al coordinamento disciplinare. Le classi dovranno invece spezzarsi e ricomporsi a seconda delle esigenze individuali di apprendimento, e sulla base dell'attività dei gruppi di studio. Ci rendiamo conto che tutto questo potrà avere pieno riconoscimento solo a patto che non comporti ulteriori aggravii dei costi, ma siamo anche convinti che nulla nella scuola cambierà davvero se — al di là delle ristrutturazioni che potrebbero risultare una condizione non sufficiente, ed un fatto puramente esteriore — non si affronteranno anche i nodi culturali e pedagogici che sottintendono ad ogni ipotesi didattica.

Per questo nel titolo IV della presente legge, comprendente le disposizioni transitorie e finali, è stato inserito un articolo in forza del quale si impone un completo piano di aggiornamento del personale docente, ritenuto condizione indispensabile per una effettiva riqualificazione della scuola, secondo le linee indicate dalla presente legge, nel suo insieme.

Tale piano di aggiornamento dovrà essere articolato in modo che nell'arco di un quinquennio tutto il personale abbia partecipato alle attività di riqualificazione previste ed abbia approfondito i temi della riforma, utilizzando al proposito in primo luogo tutte le competenze disponibili in campo universitario e poi anche i docenti di tutti gli ordini di scuole che si siano già distinti per attività scientifica e di ricerca didattico-pedagogica; né saranno infine trascurate le possibilità offerte dagli strumenti di comunicazione di massa, come ad esempio la TV, purché ovviamente i gruppi d'ascolto costituiti presso le singole scuole abbiano la possibilità di sviluppare con propri apporti critici, eventualmente anche per corrispondenza, le problematiche affrontate in sede di trasmissione.

Ma il riferimento costante e lo strumento primo dei programmi di aggiornamento dovrà essere il distretto, nel cui ambito dovrà attuarsi anche, al momento dell'avvio della riforma, la piena e razionale utilizzazione dei docenti e del personale in servizio, ovviamente nel rispetto del loro stato giuridico, nonché delle strutture ed attrezzature. Solo una programmazione in questo senso, infatti, sorretta in ogni sua scelta dalla volontà di perseguire l'obiettivo primario di una sollecita e seria preparazione di tutto il personale ai nuovi compiti e di una pronta applicazione del nuovo dettato legislativo, non appena i quadri necessari ai diversi ordini di scuole saranno stati riqualificati, renderà possibile la riforma stessa.

Fondamentale compito del distretto, in tale prospettiva sarà dunque quello di predisporre censimenti, oltre che del personale, delle strutture e delle attrezzature, affinché attraverso una programmazione rigorosa di tutte le disponibilità, si possano affrontare i nuovi impegni (una classe d'età in più nelle strutture scolastiche dell'ordine primario, per quattro anni, poi recuperato con la riduzione della durata complessiva del corso di studi proposti) senza aggravio di spesa, e forse anche con migliore offerta di servizi, se si riusciranno ad evitare i molti sprechi e squilibri e le vistose inutilizzazioni che contraddistinguono la gestione attuale.

Né è difficile prevedere che proprio un uso intelligente del distretto, come ambito di sperimentazione e aggiornamento, come organo di programmazione territoriale dei servizi, e come momento di mediazione tra le esigenze della popolazione residente e le reali disponibilità dello Stato e degli Enti Locali, farà della riforma un momento significativo di consapevolezza politica e culturale, coinvolgendo in tale impegnativa operazione l'intera collettività.

In questo quadro, sarà anche più facile che la scuola si apra quanto prima ad attività di educazione permanente e ad esperienze di integrazione tra processi formativi e lavoro, in stretto rapporto di collabora-

zione con le forze produttive ed imprenditoriali, con gli Enti locali e con le università, con le Regioni e con gli Istituti di ricerca. Questo è l'aspetto più nuovo, ed oseremo dire esaltante di un ricostituito legame tra scuola e società, che faccia della prima un luogo di incontro, un centro di promozione culturale, una leva da usare allo scopo di introdurre, anche nel nostro Paese, l'idea che la qualità della vita può essere resa migliore per tutti da una fruizione più piena e consapevole del patrimonio culturale ed ambientale che ci appartiene.

* * *

Per tutto quanto detto ci dispensiamo dal soffermarci sul contenuto dei singoli articoli, che sono raggruppati in quattro titoli:

1) le norme generali sull'istruzione (articoli 1-12);

2) l'istituzione e l'ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria (articoli 13-26);

3) i principi generali in materia di istruzione artigiana e professionale (articoli 27-38);

4) le disposizioni transitorie e finali (articoli 39-45).

Onorevoli colleghi, consapevoli della importanza ed urgenza dell'adeguamento della scuola alle esigenze di sviluppo della nostra società, ci auguriamo che le indicazioni e le proposte di riforma del presente progetto possano incontrare il più vasto consenso del Parlamento, affinché tutto il delicato settore dell'istruzione pubblica superi i ritardi e le inadempienze finora registrate, e possa finalmente diventare elemento strutturale di propulsione per il nostro progresso civile ed economico, che è quanto oggi il paese si attende dalla scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE

ART. 1.

(Definizione).

Il sistema formativo pubblico si articola in un sistema scolastico statale e in sistemi regionali di formazione professionale regolati nelle loro linee generali dal titolo III della presente legge.

ART. 2.

(Finalità del sistema scolastico)

Il sistema scolastico statale ha lo scopo di promuovere la formazione civile, culturale, tecnologico-operativa di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di condizione sociale, di convinzioni religiose e politiche, e nel superamento di qualsiasi forma di dogmatismo e di intolleranza. Esso garantisce il principio della libertà di insegnamento e di apprendimento inteso come indispensabile apporto individuale al processo di formazione culturale e come contributo al corretto funzionamento degli organi collegiali di governo della scuola e di programmazione dell'attività didattica.

Nell'ordinamento di cui al successivo articolo 3, la scuola assolve ai compiti indicati nella legge 30 luglio 1973, n. 477 e nei relativi decreti delegati, con il fine specifico di:

1) formare cittadini consapevoli dei valori della libertà e capaci, come tali, di concorrere alla salvaguardia ed allo sviluppo democratico e civile del Paese;

2) promuovere ed orientare la formazione culturale e tecnologico-operativa, indirizzata, nel quadro di una generale politica di programmazione, sia all'inserimento nel lavoro, sia all'accesso all'università e ad attività superiori di studio e di ricerca;

3) assicurare, con idonee modalità didattiche, la formazione di base degli adulti che ne sono privi;

4) rendere possibile un processo di formazione continua dei cittadini valorizzando le capacità intellettuali e le conoscenze maturate attraverso l'alternanza di studio e lavoro, e agevolando le uscite e i rientri da e verso il mondo del lavoro.

ART. 3.

(Ordinamento e durata degli studi)

Il sistema scolastico di cui al precedente articolo 2 è ordinato come segue:

1) scuola per l'infanzia aperta ai bambini compresi tra il terzo anno d'età e il compimento del quinto;

2) scuola preparatoria biennale a cui si accede al compimento del quinto anno d'età, al massimo entro il 31 dicembre dell'anno solare;

3) scuola elementare, distinta in due cicli biennali;

4) scuola media, su 3 anni di corso di cui il primo di raccordo con la scuola elementare;

5) scuola secondaria superiore unitaria, della durata di quattro anni, aperta agli alunni provvisti di licenza della scuola media.

ART. 4.

(Ristrutturazione della scuola di base)

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, e secondo i tempi di attuazione previsti al titolo IV, la scuola finalizzata a dare una formazione di base viene ristrutturata come segue:

a) 2 anni di scuola preparatoria, intesa, nell'ambito del processo di socializzazione, a favorire soprattutto il consolidamento della naturale acquisizione di tutte le capacità mentali e delle abilità strumentali che costituiscono la base indispensabile per lo sviluppo della personalità e per il proseguimento degli studi in tutti i successivi gradi di scuola;

b) primo ciclo biennale della scuola elementare, inteso a fornire una preparazione elementare per l'acquisizione dei mezzi tecnici e conoscitivi indispensabili ad ogni studio successivo, da quelli dell'alfabeto a quel-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

li del calcolo, a quelli dell'espressione linguistica, figurativa e musicale ed a quelli derivabili da una prima osservazione della natura;

c) secondo ciclo biennale elementare, inteso a stabilizzare la preparazione acquisita nel ciclo precedente, sviluppandola nel senso di una intensificazione delle attività di studio e di osservazione dell'ambiente naturale e sociale, con fondamento espressivo (linguistico, figurativo e musicale) da un lato, e matematico e tecnico-operativo, dall'altro. Ciascuno di tali settori fondamentali è curato da un insegnante diverso, avente preparazione professionale e culturale specificamente orientata;

d) ciclo triennale della scuola media, inteso a fornire in forma organica un patrimonio generale di conoscenze, adeguato alle esigenze della società contemporanea ed al suo sviluppo scientifico e culturale; a fare acquisire il possesso di una lingua straniera ed a rafforzare ed estendere l'esperienza dei livelli espressivi già avviata nei cicli precedenti. Esso è altresì inteso a sviluppare le attività di ricerca ed a fare acquisire un primo livello di capacità tecniche.

In tutti i cicli l'insegnamento è organicamente integrato da una attività di formazione democratica che anticipi nella scuola l'esperienza sociale del cittadino adulto.

ART. 5.

(Nuova disciplina dell'obbligo).

A partire dalla entrata in vigore della presente legge e secondo i tempi di attuazione previsti al titolo IV l'obbligo di frequenza, da assolversi tra il quinto e il quattordicesimo anno di età, comprende:

- 1) la scuola biennale preparatoria;
- 2) la scuola elementare;
- 3) la scuola media.

ART. 6.

(Diritto allo studio)

La frequenza delle scuole finalizzate all'assolvimento dell'obbligo è gratuita.

In relazione all'espansione del reddito nazionale ed alle scelte sociali ed economiche

della collettività debbono essere ridefinite periodicamente le concrete modalità di attuazione del principio della gratuità, sì da includere l'erogazione pubblica di una sempre più ampia gamma di servizi, in favore anche degli studenti frequentanti la scuola secondaria superiore unitaria statale o i corsi regionali di formazione professionale.

Le varie iniziative volte a tale fine (trasporti, tempo pieno, mensa e simili) sono programmate su base distrettuale nel quadro della legislazione e della programmazione regionali. Le Regioni devono in ogni caso garantire la realizzazione del diritto allo studio e al pieno sviluppo della personalità degli studenti appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche.

ART. 7.

(Programmazione delle istituzioni e relativi interventi)

L'istituzione di scuole avviene nel quadro di una programmazione complessiva che individui i fabbisogni in rapporto all'incremento della popolazione, ai tassi di scolarizzazione, allo sviluppo socio-economico ed urbanistico previsto per la zona, alle esigenze della educazione permanente. La programmazione tende costantemente ad eliminare gli squilibri derivanti da situazioni di carattere territoriale, settoriale e sociale. La carta scolastica delle opportunità educative prospetta le esigenze ed aggiorna le previsioni e le realizzazioni.

Annualmente, viste le proposte dei distretti scolastici, sentiti i sovrintendenti scolastici, i provveditori agli studi e gli enti locali interessati, le Regioni propongono un piano delle nuove istituzioni e delle eventuali variazioni. Sulle proposte decide il Ministro della pubblica istruzione, tenendo presenti gli elementi quantitativi e qualitativi elaborati dagli organi della programmazione nazionale.

Fino a quando non si sia provveduto alla riforma generale della finanza locale, sono a carico del comune in cui la scuola è insediata, gli oneri e i contributi di qualsiasi specie, risultanti da disposizioni normative in vigore alla data di pubblicazione della presente legge, in particolare dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, e da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative

per l'istituzione, per il mantenimento e per il funzionamento delle scuole, nonché per il completamento degli edifici scolastici, per le dotazioni di terreno, di materiale didattico ed altro.

ART. 8.

(Funzione sociale della scuola)

I corsi previsti ai sensi della vigente normativa dei contratti di lavoro vengono organizzati dalle scuole medie e secondarie superiori, con utilizzazione del personale direttivo, docente e non docente, in servizio nelle scuole stesse. Tale personale può prestare il servizio nei suddetti corsi, mantenendo una parte delle ore nella cattedra di titolarità, fino ad un massimo di 18 ore complessive. Le ore di cattedra rese disponibili dalla temporanea assunzione di incarico nei corsi per adulti o per i prosciolti dall'obbligo sono assegnate per incarico a personale non di ruolo.

La scuola organizza, altresì, in attuazione dei programmi distrettuali, corsi pomeridiani e serali per lavoratori studenti.

Compatibilmente con le esigenze istituzionali, la scuola può porre locali e attrezzature a disposizione di attività culturali a beneficio della comunità, cooperando alle iniziative promosse a tal fine dal distretto scolastico.

ART. 9.

(Calendario scolastico)

L'anno scolastico ha la durata di non meno di 220 giorni di effettiva attività. Quale che sia la concreta articolazione fissata dai consigli di istituto per la settimana scolastica, essa comunque non può essere inferiore a 5 giorni.

Ciascun circolo o istituto può elaborare un proprio calendario scolastico adeguato alle caratteristiche climatiche e alle necessità sociali ed economiche della zona in cui è ubicata la scuola, purché sia rispettato il limite minimo di cui al primo comma del presente articolo.

Della adozione del calendario e della sua osservanza è ad ogni effetto responsabile il consiglio di circolo o di istituto, contro la cui decisione e le eventuali inadempienze è ammesso ricorso al Provveditore.

Fermo restando che l'anno scolastico è l'unità fondamentale dell'intero corso di studi, non sono tuttavia escluse suddivisioni funzionali ai processi di apprendimento, che prescindano dalla iterazione meccanica del medesimo tipo di orario settimanale per lo intero periodo.

I collegi dei docenti ed i consigli di interclasse e di classe, fatto salvo l'obbligo dell'orario settimanale di servizio da parte dei docenti e del personale non docente, possono organizzare gli insegnamenti nella maniera e nelle forme più idonee al raggiungimento dell'obiettivo del massimo rendimento di ciascun alunno, in relazione alle caratteristiche delle singole discipline e all'esigenza del coordinamento interdisciplinare.

ART. 10.

(Corsi di recupero)

Il passaggio da una classe all'altra avviene sulla base di un unico scrutinio finale. I privatisti sostengono esami di idoneità alla classe alla quale devono iscriversi. Tali esami si svolgono in un'unica sessione. Tutti gli esami di riparazione e di seconda sessione sono soppressi.

Per il passaggio dalla scuola preparatoria alla scuola elementare, così come per il passaggio dal primo al secondo ciclo, non sono previsti esami.

Presso ogni scuola, con inizio almeno dodici settimane prima della chiusura delle lezioni, si svolgono corsi integrativi di sostegno e di recupero, organizzati dai consigli di interclasse e di classe, ai quali partecipano gli alunni che a giudizio del competente consiglio debbano raggiungere in una o più discipline i livelli di rendimento stabiliti nei piani di studio, in funzione del conseguimento di una preparazione omogenea in tutte le discipline e per un proficuo proseguimento degli studi. I corsi sono di norma affidati a docenti dell'istituto.

ART. 11.

(Attività integrative distrettuali)

Nell'ambito del distretto, su proposta dei consigli di circolo e di istituto, possono esse-

re organizzati corsi tendenti ad integrare la formazione culturale prefigurata dai regolari piani di studio delle scuole previste all'articolo 3 della presente legge.

Devono comunque essere garantiti in ogni distretto:

1) corsi di avviamento all'apprendimento di una lingua straniera per alunni frequentanti il secondo ciclo della scuola elementare;

2) corsi di lingue straniere aperti a tutti gli utenti della scuola che desiderino consolidare o acquisire il possesso di una lingua straniera, anche diversa da quella prevista dal piano di studi seguito;

3) corsi quadriennali di lingua latina aperti a tutti gli utenti del servizio scolastico che desiderino acquisirne la conoscenza, nonché agli studenti che vogliono utilizzarli per prepararsi ad affrontare l'accertamento del possesso delle conoscenze di base di detta lingua, richiesta per l'iscrizione all'opzione di lettere classiche della scuola secondaria superiore unitaria, come da ultimo comma dell'articolo 18 della presente legge.

ART. 12.

(Educazione fisica).

L'educazione fisica, da intendersi come tutela della salute dei giovani e come avviamento allo sport, è obbligatoria per tutti gli alunni delle scuole preparatorie, elementari, medie e secondarie superiori unitarie. Essa costituisce oggetto di programmazione educativa e di valutazione nei singoli consigli di interclasse e di classe. Ai consigli partecipano i docenti cui è affidato l'insegnamento specifico dell'educazione fisica, mentre l'organizzazione di questa, per quanto riguarda sia i corsi regolari, sia le diverse specialità sportive ed i particolari corsi di ginnastica correttiva, è affidata al consiglio scolastico distrettuale. A tale uopo gli studenti sono raggruppati per tipo di attività e per età, anche indipendentemente dalla scuola frequentata, con il fine della piena utilizzazione delle strutture disponibili e della correzione di ogni squilibrio settoriale.

TITOLO II
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO
DELLA SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE UNITARIA

ART. 13.

(Finalità).

La scuola secondaria superiore unitaria promuove la crescita culturale ed intellettuale degli studenti, in funzione dell'acquisizione di autonome capacità di elaborazione critica del sapere, di una moderna e polivalente formazione umanistico-scientifica e tecnologico-operativa, indirizzata sia all'inserimento nelle attività produttive sia all'accesso agli studi universitari ed ai livelli superiori di studio, ed atta a determinare una responsabile volontà di partecipazione allo sviluppo democratico della società.

ART. 14.

(Durata e unitarietà degli studi).

La scuola secondaria superiore unitaria è distinta in quattro corsi annuali, ed è aperta ai licenziati della scuola media. Essa sostituisce tutti gli altri tipi di istituti e scuole previsti dalle vigenti leggi.

ART. 15.

(Primo anno di corso).

Il primo anno di corso ha lo scopo di potenziare il possesso degli strumenti espressivi, di sviluppare le attività di ricerca e la acquisizione di capacità tecniche, di favorire il processo di orientamento professionale.

Per assicurare l'armonico sviluppo della personalità dell'alunno ed un organico inserimento nel lavoro i consigli di classe programmano attività extracurricolari di orientamento, scelte in modo da consentire agli alunni occasioni molteplici di esperienze concrete in settori diversi di ricerca e di lavoro.

Tali attività organizzate per brevi cicli, possono consistere in:

1) ricerche che costituiscano approfondimento o estensione dell'indagine a campi di studio affini a quelli delle discipline previste dal piano di studi;

2) seminari di informazione su attività e problemi di carattere professionale;

3) sessioni di lavoro e visite guidate presso industrie, laboratori, uffici, aziende agricole e artigiane, musei, archivi, biblioteche, scavi archeologici, ed altri centri di attività di interesse economico, professionale e culturale.

L'organizzazione pratica dell'orientamento è competenza del distretto che programma le diverse iniziative di concerto con i singoli consigli di istituto cui le proposte dei consigli di classe devono essere presentate, e in collaborazione con l'università e con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

All'uopo il distretto può avvalersi:

a) di esperti delle diverse attività;

b) del personale in servizio presso centri regionali di addestramento e di orientamento professionale;

c) di tutti i rappresentanti del mondo della cultura e del lavoro presenti nel consiglio scolastico distrettuale.

ART. 16.

(Insegnamenti e attività formative nei successivi tre anni di corso).

Nei tre anni scolastici successivi al primo, la scuola secondaria superiore unitaria raggiunge le proprie finalità istituzionali attraverso insegnamenti e attività formative che si articolano in:

a) un'area comune obbligatoria;

b) gruppi opzionali;

c) un'area elettiva.

ART. 17.

(Area comune obbligatoria).

L'area comune è il nucleo centrale della formazione secondaria; essa tende a far acquisire agli studenti di corsi opzionali diverse occasioni molteplici di integrazione culturale e sociale, ed a consentire ogni utile forma di coordinamento interdisciplinare.

L'area comune copre l'intero tempo scolastico nel primo anno di corso, i tre quarti

del tempo nel secondo anno, i due terzi nel terzo anno, la metà nel quarto anno.

Nell'area comune sono presenti le seguenti componenti:

- 1) letteratura ed arti;
- 2) scienze matematiche, fisiche e naturali;
- 3) scienze storiche e sociali;
- 4) scienze giuridiche ed economiche;
- 5) educazione fisica e sport, come dall'articolo 12 della presente legge.

La dimensione tecnologico-operativa è garantita dalla struttura di tutti i gruppi opzionali di cui al successivo articolo 18.

L'area comune comprende in ogni caso anche una lingua straniera diversa da quella studiata nei cicli precedenti.

Per l'intero quadriennio l'insegnamento di tutte le discipline è organicamente inquadrato in una attività di formazione politico-democratica che anticipi nella scuola l'esperienza del cittadino.

ART. 18.

(Opzioni).

La scuola secondaria superiore unitaria offre, ad integrazione della formazione fornita dall'area comune, opzioni costituite da gruppi organici di discipline affini concorrenti allo studio di problemi operativi o di ricerca aventi carattere interdisciplinare.

Gli insegnamenti e le attività opzionali possono pertanto avere come oggetto sia lo approfondimento di materie dell'area comune, sia lo studio di altre discipline, sia lo studio di problemi tecnici ed operativi afferenti a settori dell'apparato produttivo.

I gruppi opzionali, fatte salve le particolari caratteristiche dell'istruzione artistica e musicale di cui all'articolo 20 e formalizzati secondo quanto previsto dal successivo articolo 21, vengono determinati dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 39 della presente legge.

In ogni gruppo opzionale gli insegnamenti e le attività formative sono arricchiti dalla pratica di laboratorio, di officina e di reparti di lavoro, da svolgersi nella scuola e presso centri di formazione professionale, azien-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

de, servizi, istituzioni culturali, disponibili nell'area del distretto, sempre sotto il diretto controllo del personale docente. Le attività pratiche possono svolgersi anche nel periodo estivo, fatti salvi i diritti del personale docente, come dall'articolo 61 del decreto Presidenziale 31 maggio 1974, n. 417.

Sono ammessi i passaggi fra diversi indirizzi compatibilmente con le esigenze di una coerente formazione culturale. Nell'ambito del distretto possono essere organizzati corsi tendenti ad agevolare il passaggio dall'uno all'altro gruppo opzionale.

Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi hanno il compito di condurre studi e ricerche per verificare la validità dell'articolazione, degli obiettivi e dell'ordinamento degli indirizzi. Sull'argomento riferisce, nella relazione annuale, la conferenza dei presidenti degli anzidetti Istituti, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; sulle modifiche proposte decide il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Per l'accesso all'opzione di lettere classiche è previsto un accertamento scritto, tendente a valutare l'effettivo possesso delle conoscenze di base della lingua latina.

ART. 19.

(Insegnamenti ed attività formative elettive).

Il consiglio scolastico distrettuale delibera annualmente, d'intesa con i consigli di istituto, sul numero e sul tipo di materie ed attività da offrire agli utenti della scuola secondaria superiore unitaria.

Sono comunque sempre offerte possibilità di espressione artistica e musicale e di attività sportive, in conformità anche con quanto previsto agli articoli 11 e 12 della presente legge. Nella scuola secondaria superiore unitaria tali attività possono essere autogestite dagli studenti.

ART. 20.

(Istruzione artistica e musicale).

Gli indirizzi opzionali artistici e musicali hanno piani didattici propri, comprendenti l'area comune ed insegnamenti specifici d'indirizzo. Fermo restando che il tempo ef-

fettivo dedicato all'area comune non può essere inferiore al minimo fissato per tutta la scuola secondaria superiore unitaria, detti indirizzi, oltre ad assorbire eventualmente l'area elettiva, possono prevedere un orario settimanale complessivamente superiore a quello degli altri gruppi opzionali.

I conservatori di musica sono riorganizzati in modo che la conclusione del corso di studi medio superiore coincida con il compimento medio dello studio dello strumento. Conseguentemente, già nella scuola precedente le particolari esigenze della educazione musicale verranno tenute presenti con lo inserimento di insegnamenti specifici facoltativi. Coloro che intendono iscriversi ai conservatori devono comunque sostenere un esame d'ammissione, o dimostrare di aver seguito con profitto gli insegnamenti specifici nella scuola precedente.

ART. 21.

(Piani di studio).

Gli insegnamenti, le attività formative, la distribuzione oraria annuale delle discipline dell'area comune, nonché i criteri di carattere generale per l'organizzazione dei gruppi opzionali e per la definizione dell'area elettiva, sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta della Commissione nazionale di cui al successivo articolo 39.

Sulla base di tali determinazioni e delle opportunità formative offerte dal distretto per quanto concerne eventuali attività di studio e di tirocinio in ambiente extra-scolastico, i consigli di classe stabiliscono i piani di studio, la cui attuazione è coordinata ed approvata dal collegio dei docenti.

ART. 22.

(Suddivisione degli alunni in classi; passaggi da un anno di corso al successivo e passaggi di indirizzo).

Gli alunni sono suddivisi in classi di corso secondo le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del decreto Presidenziale 31 maggio 1974, n. 416, ex legge 30 luglio 1973, numero 477.

Le classi non costituiscono una struttura rigida: esse vengono articolate variamente

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a seconda delle attività opzionali e di qualsiasi altra esigenza connessa con l'organizzazione del lavoro didattico.

Il passaggio all'anno di corso successivo avviene sulla base di una documentazione scritta analitica, preparata nel corso dell'attività scolastica dal consiglio di classe. Tale documentazione dovrà tenere conto, oltre che del rendimento scolastico, anche di eventuali esperienze di lavoro che abbiano consentito, per altra via, lo sviluppo delle capacità richieste dal programma educativo del corso di studi.

Il consiglio di classe indicherà, nell'atto di formulare i piani di studio periodici, i criteri di valutazione che intende adottare ed i livelli di rendimento scolastico necessari per il passaggio all'anno di corso successivo, il cui mancato raggiungimento determina la ripetizione dell'anno di corso.

Forme di recupero del profitto, oltre che nei corsi a questo scopo organizzati dalla scuola, di cui all'articolo 10 della presente legge, possono essere attuate dal consiglio di classe su base individuale o per piccoli gruppi anche nell'ambito della normale attività didattica.

L'ammissione alla frequenza per coloro che provengano da esperienze di lavoro si fonda, oltre che sulla precedente carriera scolastica, anche sulla valutazione, da parte del collegio dei docenti, di altri titoli conseguiti dall'interessato nell'ambito delle attività professionali.

Le forme e le modalità dei passaggi da un gruppo opzionale all'altro sono stabilite dal collegio dei docenti.

ART. 23.

(Conclusioni degli studi).

A conclusione degli studi svolti nella scuola secondaria superiore unitaria si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in un'unica sessione annuale, con le modalità stabilite nel successivo articolo 24.

L'esito positivo dell'esame è attestato con un diploma di maturità contenente l'indicazione delle opzioni seguite; esso dà diritto ad accedere sia ai corsi universitari, sia alle scuole speciali di cui all'articolo 26, sia ai corsi di formazione professionale. Il diploma non ha valore abilitante all'esercizio della professione.

ART. 24.

(Esame di maturità).

L'esame di maturità consta di tre prove scritte, grafiche o scrittografiche elaborate dal Ministero ed uguali per tutto il territorio nazionale, e di un colloquio.

La prima prova, uguale per tutte le opzioni, verte su tutte le materie appartenenti all'area comune ed è costituita da non meno di dieci quesiti o problemi a carattere interdisciplinare.

Le altre due prove scritte, grafiche o scrittografiche, sono articolate sulle discipline dei gruppi opzionali e sono costituite da non meno di otto quesiti o problemi. La prima delle due prove verte sui rapporti interdisciplinari tra il gruppo opzionale e l'area comune, la seconda esclusivamente sui rapporti tra il gruppo opzionale e l'area comune, la terza esclusivamente sul gruppo opzionale.

Le prove di cui ai precedenti commi, che possono includere anche esercitazioni pratiche o di laboratorio, sono formulate in modo da offrire la possibilità di trarre, dal loro svolgimento, valutazioni obiettive del grado di preparazione raggiunto dal candidato, in particolare sugli argomenti svolti nell'ultimo anno. Dei problemi e quesiti proposti il candidato tratterà almeno la metà.

Il colloquio consiste nella discussione e nell'approfondimento degli argomenti e dei problemi proposti per le tre prove scritte con riferimento alle conoscenze fondamentali indispensabili per la loro piena comprensione ed applicazione.

Agli esami di maturità sono ammessi anche, quali candidati privatisti, coloro che abbiano compiuto, o compiano entro il 1° luglio, il 18° anno d'età e siano in possesso almeno del diploma di licenza della scuola media.

Essi sostengono le prove presso le scuole statali, e vengono aggregati alle classi regolari secondo un principio di equilibrata distribuzione, tenuto conto delle materie opzionali studiate, che devono essere indicate nella domanda di ammissione.

Nelle zone dove esistono scuole in cui lo insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole della Valle d'Aosta e in quelle delle Valli ladine le prove

sono svolte, a scelta dei candidati, o in lingua italiana, o, rispettivamente, in lingua francese o tedesca.

ART. 25.

(*Commissioni giudicatrici*).

Le commissioni giudicatrici sono nominate dai sovrintendenti scolastici regionali, su proposta del comitato dei provveditori agli studi della circoscrizione regionale all'uopo costituita ed ai cui lavori partecipa un ispettore centrale designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Esse sono costituite da un presidente esterno all'istituto e da tutti i docenti del consiglio di classe.

Il Presidente è scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari;

b) provveditori agli studi e ispettori centrali a riposo purché provenienti dall'insegnamento o dalle presidenze nelle scuole secondarie superiori;

c) presidi di ruolo delle scuole secondarie superiori statali o pareggiate;

d) professori delle scuole secondarie superiori compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto delle stesse scuole, o che abbiano superato l'esame di merito distinto, e il cui insegnamento di cattedra si svolga in uno o più degli anni del triennio conclusivo. In caso di necessità possono essere nominati i professori delle scuole secondarie superiori unitarie che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio.

ART. 26.

(*Scuole speciali*).

In funzione delle politiche di programmazione o di sviluppo seguite a livello nazionale o regionale, possono essere istituite a tempo determinato scuole speciali, intese a fornire una specifica preparazione tecnica post-secondaria in settori ed attività particolari. Tali scuole sono articolate in corsi di studio di durata variabile da uno a quattro semestri, a seconda degli indirizzi di specializzazione previsti.

Per il loro funzionamento devono essere utilizzate strutture scolastiche statali o strutture formative regionali già esistenti, purché risultino dotate di attrezzature e di personale amministrativo e di servizio adeguati.

La loro istituzione avviene con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in seguito a richiesta delle Regioni, e sentito il parere del Consiglio nazionale della economia e del lavoro.

Le scuole speciali hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa e sono rette da un comitato tecnico-amministrativo composto da:

- un rappresentante dello Stato;
- un rappresentante della Regione;
- un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori;
- un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- un rappresentante di una università della Regione.

Tutti i predetti membri del comitato devono avere una specifica competenza tecnica e didattica nel settore di specializzazione in questione.

Nel decreto istitutivo sono indicate la costituzione degli organi di direzione e di amministrazione; le finalità dei corsi e i relativi profili professionali; la durata degli studi; le materie d'insegnamento; le modalità per l'ammissione e la frequenza; le indicazioni circa eventuali tasse o contributi dovuti; nonché le modalità di sospensione o cessazione dell'attività della scuola.

Il personale docente delle scuole speciali è formato da docenti di grado universitario, da docenti di ruolo di grado secondario superiore e da esperti occupati nei settori e nelle attività produttive, tutti nominati dal Comitato tecnico-amministrativo limitatamente ai cicli di lezioni e di esercitazioni in cui viene articolato il corso di studi. Tale personale è retribuito a *forfait* in rapporto alle prestazioni richieste.

Al termine del corso o dei corsi semestrali previsti per la specializzazione, gli studenti sostengono un esame sulle materie di insegnamento e sulle attività formative del corso, che costituiscono ciascuna oggetto di una prova scritta, grafica o pratica, e di una prova orale.

La commissione giudicatrice è presieduta dal direttore della scuola speciale ed è composta da tutti i docenti delle materie di insegnamento e delle attività previste dal piano di studi.

Per il conseguimento della specializzazione è richiesta la sufficienza in ciascuna materia. Il diploma indica la scuola, la specializzazione conseguita e i voti riportati nelle singole materie.

TITOLO III

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE

ART. 27.

(*Finalità*).

L'istruzione professionale di competenza regionale si riferisce a soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che ne siano stati comunque prosciolti. Essa costituisce il raccordo tra la formazione generale obbligatoria e secondaria, comprendente anche come componente essenziale, forme di professionalità polivalente, ed il mondo del lavoro. Ha pertanto come fine la acquisizione per cicli brevi di competenze professionali specifiche ai livelli previsti dal successivo articolo 29, nonché la riqualificazione e lo aggiornamento dei lavoratori nei vari settori della produzione e dei servizi.

L'istruzione professionale, anche a carattere artigianale, viene programmata, finanziata, autorizzata e controllata dalle Regioni, fatte salve per il Trentino Alto Adige le competenze delle province di Trento e di Bolzano.

Le regioni gestiscono direttamente oppure delegano tale compito agli Enti locali o a consorzi di Enti locali. Esse possono autorizzare e finanziare di anno in anno anche corsi tenuti da altri Enti, dotati di personalità giuridica, purché siano osservate le seguenti condizioni:

— rispondenza dei corsi alle indicazioni programmatiche della Regione, di cui al successivo articolo 28;

— presentazione di progetti chiaramente ispirati ai criteri stabiliti dall'articolo 2

della presente legge e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dai programmi regionali;

— disponibilità di locali, di attrezzature, e di personale idonei;

— gratuità della frequenza del corso;

— garanzie di trattamento giuridico-economico del personale docente;

— accettazione del controllo permanente della Regione.

Le Regioni non possono tuttavia costituire sistemi scolastici, transitori o permanenti, paralleli o sostitutivi della formazione fornita dal sistema scolastico statale.

Per il completamento della formazione di base dei prosciolti dall'obbligo e per il conseguimento di più elevati livelli di formazione culturale, possono essere attuate forme di frequenza integrata o alternata di corsi scolastici e corsi di formazione professionale, previa intese fra le Regioni e il Ministero della pubblica istruzione.

ART. 28.

(Pianificazione).

Le Regioni predispongono gli interventi finanziari sulla base di piani poliennali e di programmi annuali di attuazione.

Piani e relativi programmi sono formulati con riguardo a:

— gli obiettivi qualitativi e quantitativi del programma economico nazionale;

— le direttive della Comunità economica europea e le disposizioni del Fondo sociale europeo;

— eventuali progetti nazionali o interregionali finalizzati alla riconversione industriale e alla mobilità del lavoro;

— piani di sviluppo generali o settoriali formulati in sede regionale e comprensoriale.

ART. 29.

(Tipologia dei corsi).

Per il conseguimento dei fini indicati ai precedenti articoli 27 e 28, la Regione attua o autorizza i seguenti tipi di corsi:

a) corsi di qualificazione per coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne sia-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

no stati prosciolti e non abbiano mai svolto attività di lavoro;

b) corsi per la preparazione a fasce intermedie di qualificazione, per coloro che abbiano frequentato per uno o più anni la scuola secondaria superiore unitaria di cui al n. 5 del precedente articolo 3 e che intendano inserirsi nel mondo del lavoro;

c) corsi della durata massima di due semestri, per coloro che siano in possesso del diploma di maturità di cui all'articolo 23, volti all'acquisizione di specifiche competenze professionali;

d) corsi di qualificazione per lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;

e) corsi di aggiornamento e di riqualificazione;

f) corsi speciali di riconversione.

Le Regioni curano l'inserimento nei normali corsi di invalidi e handicappati che non presentino menomazioni richiedenti specifici interventi didattici e attrezzature e condizioni ambientali particolari, predisponendo idonei sostegni di assistenza medica e psico-pedagogica e di personale specializzato.

Tutti i corsi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) sono gratuiti. In favore degli alunni possono essere garantite adeguate forme di intervento, secondo quanto previsto dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli allievi iscritti e frequentanti hanno titolo al rinvio del servizio militare di leva fino alla conclusione del corso.

A titolo sperimentale le Regioni, sentiti i Consigli scolastici distrettuali, possono organizzare, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, corsi sostitutivi dell'area opzionale, aperti a studenti che frequentino la scuola secondaria superiore unitaria, così come previsto dai precedenti articoli 18 e 27.

ART. 30.

(Conclusione dei corsi).

Alla conclusione dei corsi di cui al precedente articolo 26 gli allievi sostengono un esame teorico-pratico. A coloro che lo superino con esito favorevole viene rilasciato un

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attestato di capacità professionale, del quale, ove previsto dalle vigenti disposizioni legislative, è presa nota sul libretto di lavoro.

Della Commissione di valutazione per gli esami previsti dal primo comma del presente articolo fa parte un rappresentante del Ministero del lavoro esperto nella materia, che potrà essere prescelto, ove occorra, anche fra il personale tecnico docente delle scuole statali.

ART. 31.

(Competenza statale).

Le attribuzioni statali in materia di istruzione artigiana e professionale previste dagli articoli 7, lett. a), c), d), e), f), 8, 10 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 sono trasferite ad apposito Ufficio centrale per la formazione professionale istituito presso la segreteria generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio.

Vengono contemporaneamente soppresse la Direzione generale dell'addestramento e dell'orientamento professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché la Direzione generale dell'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 provvede ai compiti previsti dal Decreto istitutivo secondo le direttive e le richieste formulate dal Ministero del bilancio, sotto la vigilanza del quale viene posto.

L'organico del predetto Ufficio centrale verrà stabilito entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con apposito provvedimento legislativo; il personale in servizio nelle Direzioni generali soppresse potrà passare, a domanda, nel relativo ruolo.

ART. 32.

(Normativa statale).

Al fine di garantire l'omogeneità dei livelli formativi a parità di qualifica professionale, anche in vista della mobilità dei lavoratori nell'ambito del territorio nazionale e dei Paesi del mercato comune, lo Stato determina per ciascuna qualifica le capacità richieste e le modalità per l'accertamento teorico-pratico del possesso della corrispondente abilità professionale.

Tale determinazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Con analoga procedura lo Stato provvede alla periodica revisione dei livelli formativi richiesti e delle modalità di accertamento, in relazione alle trasformazioni del mercato del lavoro in sede comunitaria e nazionale.

ART. 33.

(Normativa regionale).

Le Regioni definiscono i contenuti e stabiliscono la durata dei corsi, nel rispetto della legislazione statale e del decreto presidenziale di cui al precedente articolo 32.

Le Regioni definiscono altresì i titoli di studio, i requisiti di acquisita esperienza di lavoro richiesti, nonché le modalità di assunzione, anche a termine, per il personale insegnante di materie tecniche e per il personale istruttore da adibire ai corsi gestiti direttamente o autorizzati, controllati e finanziati.

Nella normativa predetta deve essere previsto obbligatoriamente il periodico rientro del personale in parola nel mondo del lavoro, anche sotto forma di distacco, nonché la utilizzazione temporanea di operatori della produzione nelle attività di insegnamento.

Il trattamento economico del personale, anche se inquadrato nei ruoli regionali, non può essere superiore a quello del personale docente statale in possesso di pari titolo di studio. L'eventuale eccedenza del trattamento economico rispetto a quello fissato con il presente articolo verrà corrisposta agli interessati a titolo di assegno personale, riasorbibile per progressione di carriera.

L'aggiornamento didattico è un diritto-dovere dei docenti. Esso viene organizzato di comune intesa fra gli Organi regionali preposti e gli Istituti regionali per la sperimentazione e l'aggiornamento educativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con moduli organizzativi e nei tempi di volta in volta ritenuti più idonei.

La Regione provvede a garantire la gestione sociale dei corsi ed a stabilire gli organi di raccordo con il Consiglio scolastico distrettuale.

ART. 34.

(Rientri nel sistema scolastico).

I cittadini in possesso dell'attestato di capacità professionale di cui al precedente articolo 30 possono, su domanda, essere reinseriti nella scuola secondaria superiore unitaria in base alle attività scolastiche precedentemente svolte, alle qualifiche conseguite nel settore dell'istruzione professionale ed alle esperienze di lavoro.

A tal fine gli interessati devono produrre apposita domanda, documentata con i predetti titoli, all'istituto presso il quale intendano essere ammessi alla frequenza, entro i termini e secondo le modalità indicati annualmente con apposita ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

La valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione viene compiuta dal collegio dei docenti dell'istituto che il richiedente intende frequentare con riferimento all'articolo 22 della presente legge. Eventuali ricorsi sono decisi dal Provveditore agli studi competente.

In relazione al numero delle richieste, il Ministero della pubblica istruzione, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, può autorizzare la istituzione di classi esclusivamente riservate a lavoratori studenti, a funzionamento anche pomeridiano o serale. Nel primo biennio di applicazione della presente legge, il rientro nel sistema scolastico può essere consentito anche a lavoratori non in possesso dell'attestato di capacità professionale, ma tuttavia forniti da almeno tre anni di qualifica professionale, regolarmente trascritta sul libretto di lavoro.

ART. 35.

(Utilizzazione di locali o attrezzature della scuola).

Per l'attuazione dei corsi di cui al precedente articolo 29 le Regioni o gli Enti da esse autorizzati possono avvalersi, come previsto anche all'articolo 8 della presente legge, dei locali e delle attrezzature scolastiche statali, anche in comune con le scuole speciali, previa convenzione deliberata dal consiglio di istituto delle scuole interessate ed approvata dal competente Provveditore agli studi.

Parimenti le Regioni mettono a disposizione del sistema scolastico, previ i necessari accordi, attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica, nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore unitaria.

ART. 36.

(*Sperimentazione*).

Ai fini dell'innovazione metodologico - didattica e dello studio di ordinamenti e strutture non conformi alla normativa vigente, e in analogia con quanto previsto per le scuole dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, le Regioni promuovono, autorizzano e controllano progetti di sperimentazione interessanti singoli corsi e gruppi di corsi.

Nell'espletamento dei compiti loro propri esse stabiliscono le opportune intese con gli Organi preposti alla sperimentazione nelle scuole:

- consigli di istituto;
- consigli scolastici distrettuali;
- Istituti Regionali per la sperimentazione, la ricerca e l'aggiornamento educativi.

ART. 37.

(*Distretto*).

Il distretto scolastico è la dimensione territoriale nel cui ambito si attua l'integrazione di tutte le iniziative prese nell'ambito del sistema formativo pubblico, ivi compresa quelle destinate alla formazione professionale.

Il distretto, oltre a raccogliere i dati necessari alla individuazione della entità quantitativa del fenomeno scolastico, e dei suoi aspetti qualitativi, per trasmetterli alla Regione, si collega con gli altri distretti del comprensorio per tracciare la carta delle opportunità di formazione professionale disponibili sul territorio, nel quadro delle programmazioni economiche comprensoriali e regionali.

ART. 38.

*(Rinvio ad altre disposizioni
per particolari categorie).*

Con apposita legge verranno dettate le norme generali cui devono attenersi le Regioni per le attività di istruzione artigiana e professionale di particolari categorie di cittadini, quali mutilati, invalidi, minorati in genere e per quanto altro non previsto nella presente legge.

Restano ferme le competenze statali in materia di formazione professionale prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e quelle in materia sanitaria, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Restano ferme, per la parte relativa ai titoli professionali ed alle relative prove di accertamento, le vigenti norme del testo unico della navigazione e del relativo regolamento, quelle concernenti il personale addetto ai servizi radio-elettrici di bordo delle navi e degli aeromobili, nonché quelle in materia di apprendistato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI

ART. 39.

(Commissione nazionale).

E' istituita per la durata di un quinquennio una Commissione nazionale presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, e in caso di sua assenza da un Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, composta da dieci senatori e dieci deputati, designati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, e da venti esperti così suddivisi:

— 6 membri eletti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nel proprio seno di cui:

- 1 docente di scuola materna statale;
- 1 docente di scuola elementare statale;
- 1 docente di scuola media statale;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3 docenti di scuola secondaria superiore statale;

— 5 membri eletti dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione nel proprio seno;

— 2 membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

— 1 preside di scuola secondaria superiore scelto dal Ministro della pubblica istruzione in una terna designata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

— 1 docente di scuola di indirizzo artistico, scelto dal Ministro della pubblica istruzione, in una terna designata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

— 2 ispettori tecnici centrali nominati dal Ministro della pubblica istruzione;

— 1 funzionario dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelto dal Ministro della pubblica istruzione;

— 1 funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, designato dal Ministro del tesoro.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ed ha i seguenti compiti:

1) definire gli obiettivi dei vari cicli della scuola preparatoria e della scuola elementare ed indicare i lineamenti dei programmi e gli orari degli insegnamenti;

2) ridefinire gli obiettivi, gli insegnamenti, le linee programmatiche e gli orari della scuola media;

3) definire gli obiettivi, gli insegnamenti, le linee programmatiche e gli orari relativi all'area comune della scuola secondaria superiore unitaria;

4) definire gli obiettivi, le caratteristiche generali e le strutture dei gruppi opzionali;

5) indicare i criteri di massima per l'organizzazione dell'area elettiva;

6) definire norme che consentano l'applicazione del principio della unitarietà della scuola secondaria superiore di cui all'articolo 13 e seguenti della presente legge, attra-

verso l'effettiva presenza di varie aree opzionali in ciascun istituto e l'integrazione in classi o gruppi di studio di alunni frequentanti opzioni diverse.

La Commissione può avvalersi della consulenza di specialisti ed esperti dei diversi livelli e settori. Essa mantiene regolari rapporti di informazione con il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e con gli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi. Essa può altresì richiedere sedute congiunte con la conferenza dei presidenti degli istituti stessi.

ART. 40.

(Gradualità di applicazione).

A partire dalla entrata in vigore della presente legge, e comunque entro trecento giorni dalla propria costituzione, la Commissione nazionale di cui all'articolo 39, procede alla definizione di quanto di sua competenza relativamente ai punti 1 e 2 dello stesso articolo 39, ed entro i successivi 360 giorni di quanto di sua competenza relativamente ai punti 3, 4, 5 e 6. Contemporaneamente, e comunque entro i primi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i docenti di scuola materna devono optare:

— per l'insegnamento nella scuola per l'infanzia di cui al precedente articolo 3 della presente legge;

— per l'insegnamento nella scuola preparatoria.

Nello stesso periodo, i docenti di scuola elementare devono invece optare:

— per l'insegnamento nella scuola preparatoria;

— per l'insegnamento nel primo ciclo della scuola elementare;

— per l'insegnamento nel secondo ciclo della scuola elementare, con opzione tra area linguistica ed area matematico-scientifica.

Il primo settembre successivo all'espletamento della raccolta dei dati relativi alle opzioni prende avvio l'aggiornamento dei docenti di scuola elementare e materna, secondo i tempi e le modalità previsti all'articolo 42.

Al termine dell'aggiornamento, e comunque entro il primo settembre del terzo anno solare successivo alla raccolta dei dati, vengono istituite in tutti i distretti prime classi della scuola preparatoria, come da articolo 4, punto *a*) della presente legge, in numero adeguato alle esigenze della popolazione, tenuto conto dell'anticipo dell'obbligo ai cinque anni d'età ed al numero massimo di 25 alunni per classe.

A tali classi accedono i bambini che compiano il 5° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno solare in corso.

I bambini che compiano il 6° anno d'età entro il 31 dicembre dello stesso anno solare sono iscritti alla prima classe elementare prevista dal precedente ordinamento.

Nella stessa data prende avvio l'aggiornamento dei docenti di scuola media e media superiore, secondo i tempi e le modalità previste al successivo articolo 42.

Il primo settembre dell'anno successivo all'entrata in funzione delle classi prime della scuola preparatoria, vengono istituite le classi seconde di detta scuola, e le classi prime di scuola secondaria superiore unitaria, in sostituzione delle classi prime di scuola elementare e delle classi prime di tutte le scuole e gli istituti di istruzione secondaria successivi alla scuola media, soppressi a norma dell'articolo 14.

Negli anni scolastici successivi, tali sostituzioni saranno progressivamente estese fino a coprire l'intero corso di studi della scuola elementare ed il quadriennio secondario superiore.

Contemporaneamente alla istituzione delle classi seconde di scuole preparatorie e delle classi prime di scuola secondaria superiore unitaria, si dà avvio alla riorganizzazione didattica della scuola media di cui all'articolo 4 lettera *d*) della presente legge e secondo le indicazioni fornite dalla Commissione nazionale di cui al punto 2 dell'articolo 39 della presente legge.

L'attuazione della riforma, successivamente al quinquennio di funzionamento della Commissione nazionale prevista all'articolo 39 viene seguita dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il quale formula proposte di eventuali perfezionamenti al Ministro della pubblica istruzione che ne riferisce al Parlamento.

A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge in tutti i distretti vengono istituiti corsi di lin-

gua latina come previsto dall'ultimo comma, punto 3 dell'articolo 11 della presente legge, per i quali vengono utilizzati docenti in servizio presso le scuole medie del distretto.

ART. 41.

(Personale).

Nel passaggio al nuovo ordinamento, sarà garantita la piena utilizzazione del personale di ruolo attualmente in attività di servizio, ivi compreso il personale docente di materie che dovessero risultare sacrificate dal nuovo ordinamento. Saranno all'uopo stabiliti criteri di corrispondenza tra le materie o i gruppi di materie di insegnamento esistenti all'entrata in vigore della presente legge e gli insegnamenti e le attività formative previste dal nuovo ordinamento. Gli stessi criteri saranno osservati nel reclutamento e nella sistemazione del personale docente non di ruolo, ivi compreso quello incluso in graduatorie ad esaurimento previste ai fini delle assunzioni in ruolo.

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Nelle classi della scuola preparatoria vengono utilizzati docenti di scuola materna e docenti di scuola elementare che abbiano optato per l'insegnamento in detta scuola e che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento previsti al successivo articolo 42. Nelle classi di primo e di secondo ciclo della scuola elementare saranno utilizzati i docenti dell'attuale scuola elementare, in base ai diversi tipi di aggiornamento seguiti, ed alle opzioni espresse preliminarmente.

I presidi titolari attualmente in servizio verranno inquadrati in unico ruolo, conservando la sede di titolarità. In caso di accorpamento di più scuole, si fa luogo al trasferimento d'ufficio del preside o dei presidi in soprannumero, a norma degli articoli 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. I presidi eventualmente rimasti in soprannumero, anche dopo l'applicazione dei citati articoli, sono comandati d'ufficio presso gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi. Tali comandi sono computati in detrazione del numero complessivo dei comandi da disporre a norma dell'ar-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Per l'insegnamento delle lingue straniere, per gli insegnamenti e le attività formative di indirizzo o dell'area elettiva, nonché per gli impegni lavorativi a tempo parziale nella scuola secondaria superiore unitaria e nelle scuole speciali, possono essere affidati incarichi a tempo determinato, sulla base di apposito disciplinare-tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

I docenti di materie tecniche e gli insegnanti tecnico-pratici in servizio negli Istituti professionali e tecnici possono richiedere di anno in anno al provveditore agli studi competente l'autorizzazione a essere impiegati ad orario completo o parziale nei corsi gestiti o vigilati dalle Regioni, con spesa a carico dell'Ente gestore. Gli Enti gestori predetti possono, del pari, richiedere detta utilizzazione, che viene disposta dal Provveditore competente sulla base di apposite graduatorie, compilate secondo le modalità e nei termini indicati annualmente con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

ART. 42.

(*Aggiornamento*).

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione pone allo studio un piano generale di aggiornamento del personale docente, di durata quinquennale, che preveda la graduale preparazione del personale ai nuovi compiti connessi con l'attuazione della riforma.

Tale piano, predisposto entro l'inizio dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge, dovrà rispettare le seguenti scadenze, in conformità con quanto disposto dall'articolo 40 circa i tempi di attuazione alla riforma:

— aggiornamento dei docenti da impiegare nell'insegnamento della scuola preparatoria: entro la conclusione del secondo anno scolastico successivo all'approvazione della presente legge;

— aggiornamento del personale docente da impiegare nell'insegnamento del primo ciclo della scuola elementare: entro il terzo anno scolastico successivo all'approvazione della presente legge;

— aggiornamento del personale docente del secondo ciclo di scuola elementare, del-

la scuola media, e delle materie dell'area comune della scuola secondaria superiore unitaria: entro il quarto anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge;

— aggiornamento del personale docente dell'area opzionale: entro il quinto anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge.

L'aggiornamento dovrà svolgersi attraverso un'organica ed articolata utilizzazione dei seguenti tipi di interventi:

— cicli di lezioni televisive, seguite da gruppi di ascolto costituiti presso le singole scuole;

— gruppi di studio riuniti bisettimanalmente presso le facoltà universitarie per periodi non superiori ad un quadrimestre ciascuno;

— gruppi di studio funzionanti a livello distrettuale, assistiti da personale designato dagli Istituti regionali per la ricerca educativa, per la sperimentazione, per l'aggiornamento.

In funzione dell'aggiornamento i docenti verranno suddivisi per discipline, e per gradi di scuole. Nell'ambito dei settori individuati, verrà determinato il numero degli insegnanti da aggiornare progressivamente in tempi successivi, utilizzando per l'aggiornamento degli scaglioni susseguenti al primo tutti i docenti che avranno via via concluso il proprio ciclo di aggiornamento.

Le ore dedicate all'aggiornamento eccedenti l'orario di servizio, in cui si ritengono comprese le venti ore, vengono retribuite come lavoro straordinario.

All'onere del piano di aggiornamento si fa fronte con gli stanziamenti del competente capitolo di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sul quale saranno trasferiti altresì gli stanziamenti ivi previsti per la realizzazione e la trasmissione dei programmi di radio-televisione scolastica dei diversi ordini di scuola.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio.

L'intera disponibilità del capitolo di cui al precedente comma sesto dovrà essere riservata di anno in anno esclusivamente alla categoria di personale di volta in volta interessata.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 43.

(Scuole dei territori con minoranze linguistiche).

Nell'attuazione della presente legge si avrà particolare considerazione delle esigenze delle minoranze di lingua diversa dalla lingua italiana. Sono salve le competenze specifiche delle Regioni a statuto speciale e, per la Regione Trentino-Alto Adige, delle Province di Trento e Bolzano, nelle quali sono esercitate dai rispettivi provveditori agli studi le attribuzioni previste dalla presente legge per i sovrintendenti scolastici regionali.

ART. 44.

(Norme di abrogazione - coordinamento in testo unico).

Sono abrogate le norme comunque incompatibili con la presente legge. Il Governo, sentito il parere della Commissione nazionale di cui all'articolo 39, è delegato a raccogliere in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge medesima e quelle precedenti vigenti in materia di istruzione.

ART. 45.

(Norma finanziaria).

Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge gravano sui normali stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, negli esercizi di competenza.